

Trattamento di integrazione salariale per lavoratori di aziende interessate da operazioni societarie - Fondi di solidarietà

L'Inps, con il messaggio n. 1617 del 13 Aprile 2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, di proseguire, senza soluzione di continuità, trattamenti di integrazione salariale avviati dall'azienda cedente, nonché le necessarie indicazioni, in caso di esito positivo, circa i termini e le modalità da adottare al fine di consentire la prosecuzione dello stesso programma.

.....

Nel corso del 2015 hanno ripreso ad operare, o sono diventati operativi per la prima volta, quasi tutti i fondi di solidarietà adeguati o istituiti ai sensi dell'art. 3 della L. 92/2012, così come novellato dall'art. 26 e ss. del d.lgs. 148/2015.

La disciplina di dettaglio dei singoli Fondi e, limitatamente all'assegno di solidarietà, quella del Fondo di integrazione salariale, prevede, preliminarmente alla fase concessoria, una fase di valutazione della crisi che viene svolta dall'azienda congiuntamente con le parti sociali. Tale fase, ricordiamo, deve obbligatoriamente concludersi con la sottoscrizione di un accordo sindacale.

Dall'istruttoria di alcune domande di accesso alle prestazioni del Fondo, è però emersa la necessità di avere alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, di proseguire, senza soluzione di continuità, trattamenti di integrazione salariale avviati dall'azienda cedente, nonché le necessarie indicazioni, in caso di esito positivo, circa i termini e le modalità da adottare al fine di consentire la prosecuzione dello stesso programma.

L'Inps aveva avanzato richiesta sulla questione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale è intervenuto risolvendola positivamente e quindi confermando la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati alla cedente in capo alla cessionaria.

Il Ministero ha inoltre precisato che detta continuazione, in caso di mutamento nella titolarità di un'attività economica verificatosi durante l'erogazione di un trattamento di

integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l'obbligo della previa stipula di un accordo sindacale, è comunque subordinata all'espletamento, da parte dell'azienda subentrante, dei seguenti adempimenti:

- una manifestazione d'interesse alla prosecuzione dei suddetti programmi così come precedentemente concordati;
- un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.

L'INPS precisa, infine, che l'indirizzo sopra illustrato deve ritenersi applicabile a tutti i Fondi attualmente vigenti, nonché, limitatamente all'assegno di solidarietà, al Fondo di integrazione salariale.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)